



**Or.S.A.**

Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base

**SETTORE FERROVIE**

SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA

Via Del Romito n. 22 50134 Firenze  
tel/fax 055/496385 - fs 967/2997

[sr.firenze.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it](mailto:sr.firenze.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it)

Firenze li, 21/12/06

**DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO  
Viale S. Lavagnini 9  
50129 FIRENZE**

**DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO  
Via Cisanello 145/147  
56100 PISA**

**DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO  
Via della Sapienza 29  
53100 SIENA**

**p.c. DIREZIONE REGIONALE  
DEL LAVORO TOSCANA  
Via F.lli Rosselli, n.18/20  
50144 FIRENZE**

**p.c. TRENITALIA S.P.A.  
Divisione Passeggeri Regionale  
Direzione Regionale Toscana  
Viale S. Lavagnini 58  
50129 Firenze**

Oggetto: Utilizzazione apprendisti.

La Segreteria Regionale Toscana del Sindacato ORSA (Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base) con il presente atto intende segnalare a codesti Spettabili Uffici l'utilizzazione degli apprendisti macchinisti adottata dalla struttura di Trenitalia che svolge trasporto regionale (in indirizzo per conoscenza).

I lavoratori in questione sono stati assunti tra maggio e settembre 2004 ai sensi



dell'art. 18 del CCNL Attività Ferroviarie 16/04/2003. Il predetto articolo, rubricato "Contratto di Apprendistato", in apposito punto 4, recita espressamente: *"La formazione dell'apprendista sarà seguita da un tutore aziendale che curerà l'addestramento sul lavoro e il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione teorica/pratica.*

*Il tutore deve essere un lavoratore qualificato di livello superiore o pari a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del contratto.*

*Il tutore ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di tirocinio al fine di trasmettergli le competenze necessarie allo svolgimento della prestazione e di favorire l'integrazione tra formazione esterna e formazione aziendale.*

*Il tutore valuta le competenze acquisite dall'apprendista nel corso del tirocinio al fine della attestazione di idoneità ..."*

**Ciò premesso, consta alla scrivente struttura che i sotto elencati apprendisti macchinisti - il cui contratto di apprendistato si concluderà a maggio ovvero a settembre 2007 -, appartenenti alla Divisione Passeggeri Regionale della Toscana (già DTR Toscana), vengano anche utilizzati in servizi ad agente unico oppure in qualità di primo agente di condotta nel modulo a doppio macchinista, senza la effettiva presenza del tutore aziendale a bordo del treno:**

***Impianto di Firenze***

**assunzione 31/05/04**

**assunzione 13/09/04**

***Impianto di Pisa***

**assunzione 31/03/04**

**assunzione 13/09/04**

***Impianto di Siena***

**assunzione 31/03/04**

**assunzione 13/09/04**

Al fine di chiarire maggiormente il tipo di utilizzazione si precisa che per "agente



unico” si intende il modulo organizzativo che - con maggiori limitazioni orarie - prevede un unico agente addetto alla condotta dei treni, mentre per “primo agente” si intende il ruolo di maggior responsabilità assegnato ad un macchinista nel modulo organizzativo a “doppio agente”, nel quale la condotta del treno è affidata a due macchinisti.

Compete all’agente unico di condotta, per il caso di adozione del primo modulo organizzativo, nonché al “primo agente”, per il caso di adozione del secondo modulo, il possesso dei requisiti professionali teorico/pratici, sia regolamentari che tecnici, al fine di garantire la circolazione del convoglio in regolarità e sicurezza.

---°---

**Ritiene la scrivente che la suesposta utilizzazione dei lavoratori in apprendistato risulti non solo palesemente difforme alle disposizioni legislative in materia, ma addirittura in contrasto con i principi generali del diritto, in materia di responsabilità personali, sia civili che penali.**

**In particolare, a giudizio dello scrivente organismo sindacale, la utilizzazione dei macchinisti in apprendistato in servizio ad agente unico o di primo agente di condotta possa avvenire solo se garantita all’apprendista la effettiva presenza del “tutor” aziendale, munito di formazione e competenza adeguata, il quale accompagni il lavoratore apprendista per tutta la durata della condotta del treno.**

**In proposito, infatti, laddove fosse consentito ai predetti lavoratori in apprendistato di accingersi da soli alla condotta di un treno, senza l’effettiva assistenza del tutor, si finirebbe per avviare un apprendista all’espletamento della attività, proprie del lavoratore qualificato, con assunzione di compiti e responsabilità della figura professionale alla quale è riferito il contratto di apprendistato, finendosi per sovrapporre quest’ultimo ad un normale contratto di lavoro subordinato, già concluso per fatti concludenti.**

Del resto, tale interpretazione delle clausole contrattuali come prospettata dallo scrivente sindacato, trova conforto nelle finalità proprie dell’istituto dell’apprendistato di cui alla legge 25/55 e al DPR 1668/56, volti al conseguimento della capacità tecnica al fine di diventare lavoratore qualificato (art. 2 L. 25/55 citata), potendosi dire che l’apprendista sia diventato lavoratore qualificato solo all’esito del percorso formativo.

Soccorre, sul punto, anche la previsione della più recente legge 276/2003, dove si



ammette il "riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterno ed interno all'impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali", nonché la circostanza che durante l'intero periodo di apprendistato debba essere garantita la presenza di un tutor, il quale accompagni l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale.

**Del resto, nelle circostanze evidenziate, la presenza effettiva del tutore in affiancamento all'apprendista non può essere elusa attraverso soluzioni di ripiego, quale il contatto telefonico tra le due parti, se solo si considera che il macchinista o il capotreno apprendista, durante il lavoro di condotta o di scorta del treno è chiamato a decisioni ed azioni contestuali alla marcia del treno i cui effetti sono pressoché immediati e che, per il caso di decisioni errate, né le azioni, né tanto meno gli effetti, possono essere corretti in momenti successivi.**

Nel contesto rappresentato, la formazione e l'accompagnamento "in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video comunicazione da remoto" (circ. 40/2004 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) appare oggettivamente improponibile sotto ogni profilo logico, pertanto non ci sembra nemmeno necessario evidenziare che un incerto collegamento per via telefono cellulare (tutti sanno come funziona sui treni) non sia equiparabile ad uno strumento di "e-learning".

**Infine, non si trascuri che in ragione della peculiarità del trasporto ferroviario le attività lavorative proprie di tale settore comportano l'assunzione di responsabilità da parte del personale dipendente, di ordine sia civile che penale (si pensi al caso di un disastro ferroviario provocato da un errore umano).**

---°---

Stando così le cose, al fine di evitare interpretazioni delle clausole contrattuali non conformi alle norme di legge, la scrivente è ad invocare, anche per i risvolti che la materia può implicare, un immediato intervento delle strutture in indirizzo affinché la società di trasporto Trenitalia desista dalle utilizzazioni descritte.

Nel confermare la più ampia disponibilità a fornire ulteriori precisazioni e spiegazioni si rimane in attesa di un cortese riscontro.

Con osservanza

p. La Segreteria Regionale Orsa Toscana



Segreteria Regionale Toscana

